

GLOSSARIO MOVIMPRESA

Altre forme giuridiche (A.F.)

Tipologia che raccoglie tutte le imprese aventi forma giuridica diversa da quelle che rientrano nei seguenti raggruppamenti:

- ditta individuale
- società di persone
- società di capitale

Il raggruppamento delle "altre forme" conosce più di 40 tipologie di soggetti giuridici. A titolo di orientamento per il lettore, le tipologie più numerose sono:

- società cooperative in genere e, in particolare, società cooperative a responsabilità limitata (la tipologia più numerosa in assoluto)
- consorzio
- consorzio con attività esterna
- società consortile
- società consortile per azioni o a responsabilità limitata
- società costituita in base a leggi di altro Stato

Cessazioni (variabile di flusso)

Il numero di cessazioni (imprese cessate) nell'arco del trimestre/semestre/anno si riferisce a tutte le posizioni che nel periodo considerato hanno cessato l'attività. Da un punto di vista logico si considera cessata una impresa se per essa esiste un evento di cessazione, ovvero se risulta significativo almeno uno dei seguenti dati:

- causale di cessazione
- data denuncia di cessazione
- data cessazione ("data effetto")

Pertanto il conteggio delle cessazioni in un determinato periodo è indipendente dalla data di cessazione: una impresa può rientrare fra le cessate del trimestre/semestre/anno anche se presenta una data cessazione che non appartiene al periodo in esame.

Cessazioni d'ufficio (variabile di flusso)

Nel Registro Imprese risultano iscritte imprese e società che, pur non svolgendo l'attività da lungo tempo, e dunque essendo di fatto cessate, hanno omesso di presentare istanza di cancellazione dal registro.

Per risolvere il problema, avente rilievo nazionale, è intervenuta una specifica normativa (D.p.r. 247 del 23/07/2004 e successiva circolare n° 3585/C del Ministero delle Attività Produttive), che ha previsto un procedimento semplificato di cancellazione: i soggetti

interessati ricevono una comunicazione di avvio procedimento, a seguito della quale debbono attivarsi nei 30 giorni per chiedere la cancellazione ovvero per far presenti eventuali cause ostative alla stessa: in mancanza di riscontro nel termine assegnato il procedimento prosegue presso il Presidente del Tribunale o il Giudice del Registro imprese.

La possibilità per le Camere di Commercio di ricorrere alle procedure di cancellazione d'ufficio, comporta per ogni periodo una riduzione dello stock non derivante dall'andamento economico della congiuntura demografica, ma dalle decisioni di intervenire amministrativamente per regolarizzare la posizione di imprese non più operative.

Le cause per cui si attiva il procedimento di cancellazione delle imprese individuali sono:

- decesso dell'imprenditore
- irreperibilità dell'imprenditore
- mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi
- perdita dei titoli autorizzativi o abilitativi all'esercizio dell'attività dichiarata.

Le cause per cui si attiva il procedimento di cancellazione delle società di persone sono:

- irreperibilità presso la sede legale
- mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi
- mancanza del codice fiscale
- mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine dei sei mesi
- decorrenza del termine di durata, in assenza di proroga tacita

L'art. 2490, ultimo comma, del Codice Civile ha previsto inoltre la possibilità da parte del Registro Imprese di intervenire d'ufficio e procedere alla cancellazione delle società di capitali in liquidazione, qualora per oltre tre anni consecutivi il liquidatore non abbia depositato i bilanci d'esercizio. Nell'ambito del procedimento di cancellazione, l'ufficio invita il liquidatore ad effettuare i depositi dei bilanci (se non effettuati durante la fase di liquidazione), a presentare le pratiche liquidatorie e di cancellazione.

Codice importanza

Una impresa può svolgere più attività distinte, a ciascuna delle quali è associato un codice attività. Ogni codice attività è sempre identificato da un codice importanza per distinguere, tra le varie attività, quelle primarie e quelle secondarie. Ai fini statistici di Movimprese, la rilevazione viene condotta sui seguenti codici:

P: attività principale per il Registro delle Imprese (R.I.)

A: attività principale per il R.I. e l'Albo Artigiani (A.A.)

I: attività prevalente di impresa per il Registro delle Imprese (generalmente attribuito a sedi non produttive con una o più unità locali operative)

Il criterio di "dominanza" è il seguente: I>P>A, per cui se una impresa svolge una certa attività considerata principale per il Registro delle Imprese (P) e, contemporaneamente, svolge un'altra attività principale anche per l'Albo degli Artigiani (A), si assume che l'impresa svolga solo un'attività principale per il Registro delle Imprese.

Se il codice importanza non assume i valori sopra indicati si attribuisce all'impresa il valore "non classificato".

Codice attività economica ATECO2007

Ateco2007 è la nuova classificazione delle attività economiche in uso presso i Registri Imprese tenuti dalle Camere di Commercio italiane. Tale classificazione, che costituisce la versione nazionale della nomenclatura europea Nace Rev. 2, ha sostituito, da gennaio 2008, la precedente classificazione AtecoRI 2002. Per la prima volta il mondo della statistica ufficiale, il mondo fiscale e quello camerale adottano la stessa classificazione delle attività economiche. Al pari di AtecoRI 2002, la nuova codifica delle attività economiche mantiene la classificazione a sei cifre: le varie attività economiche sono raggruppate in sezioni (1 lettera), sottosezioni (2 lettere), divisioni (2 cifre), gruppi (3 cifre), classi (4 cifre), categorie (5 cifre) e sottocategorie (6 cifre). La voce "non classificate" comprende le imprese prive del codice importanza.

Data inizio attività

Data di dichiarazione, presso la CCIAA di competenza, dell'avvenuto inizio dell'attività dell'impresa. Se un'impresa non presenta tale dichiarazione, essa viene considerata inattiva. È comunque importante segnalare che le CCIAA adottano prassi diverse nell'evidenziare lo stato di inattività nei Registri camerali: talune CCIAA attribuiscono alle imprese la classificazione dell'attività economica da esse svolta solo dopo la presentazione della dichiarazione di inizio attività; altre CCIAA dopo un certo periodo di tempo dall'iscrizione procedono ad accertamenti d'ufficio e/o classificano l'impresa in base agli elementi disponibili (oggetto sociale) segnalando la mancata presentazione della dichiarazione di inizio attività.

Data iscrizione al Registro delle Imprese

Data nella quale le informazioni prescritte dalla legge per l'iscrizione al Registro, vengono inserite nella memoria informatica del Registro delle Imprese.

Ditta individuale (D.I.)

Dizione usata nel trattamento statistico dei dati da cui trae origine Movimprese. La persistenza della dizione "Ditta individuale" sottolinea la continuità dei dati forniti dall'attuale

Registro delle Imprese con quelli forniti dal precedente Registro Ditte.

Sotto "Ditta individuale" o D.I. si raccolgono le due tipologie di imprese (non di capitale) di cui è titolare una persona fisica: l'impresa familiare (poche decine di unità) e l'impresa individuale (al cui interno si colloca la quasi totalità dei coltivatori diretti, degli imprenditori agricoli non coltivatori diretti, dei piccoli imprenditori non coltivatori diretti e degli artigiani).

Forma giuridica

Si intende la tipologia giuridica assunta dall'impresa:

- ditta individuale ("D.I.")
- società di persone ("S.P.")
- società di capitale ("S.C.")
- altre forme ("A.F.")

Impresa

È l'attività economica svolta da un soggetto (individuale o collettivo) - l'imprenditore - che l'esercita in maniera professionale e organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi. Nel Registro delle Imprese, un'impresa, anche se ha sedi secondarie e/o unità locali, viene iscritta solamente nel Registro tenuto dalla Camera di Commercio in cui è situata la sede principale dell'impresa stessa.

Nel vecchio Registro Ditte, in casi analoghi, si sarebbe avuta l'iscrizione di una ditta nella Camera di Commercio di ogni provincia in cui l'impresa avesse aperto sedi secondarie e/o unità locali. Ai fini di Movimprese, peraltro, non si verificavano duplicazioni, perché tale impresa veniva considerata come un'unica realtà e veniva attribuita al Registro Ditte della Camera di Commercio in cui era iscritta la sede principale.

Impresa artigiana

Ai fini del Registro delle Imprese, l'impresa artigiana si definisce, in modo formale, come l'impresa iscritta nell'apposito Albo Provinciale previsto dall'art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443. Infatti tale legge dà una definizione diversa e più ampia di quella prevista dal Codice Civile che colloca l'impresa artigiana nell'ambito della piccola impresa.

Le imprese che risultino iscritte negli Albi Provinciali previsti dalla legge sono, per definizione, artigiane - anche se possono adottare diverse forme giuridiche, accanto a quella più frequente di impresa individuale: ad esempio, quella abbastanza frequente di società in nome collettivo - e, in base alla legge istitutiva del Registro delle Imprese, vengono "annotate" nella sezione speciale.

Impresa attiva

Impresa iscritta al Registro delle Imprese che esercita l'attività e non risulta avere procedure concorsuali in atto.

Impresa cessata

Impresa iscritta al Registro delle Imprese che ha comunicato la cessazione dell'attività.

Impresa inattiva

Impresa iscritta al Registro delle Imprese che non esercita l'attività. In alcuni casi si verifica una presenza considerevole di imprese che risultano inattive per il Registro, ma che effettivamente non lo sono.

Impresa individuale (D.I.)

Impresa di cui è titolare una persona fisica (imprenditore).

Impresa in fallimento

Impresa iscritta al Registro delle Imprese avente una procedura concorsuale fallimentare non revocata, ovvero avente in atto uno dei seguenti procedimenti:

- fallimento
- liquidazione coatta amministrativa
- concordato preventivo
- concordato fallimentare

Impresa in liquidazione

Impresa iscritta al Registro delle Imprese sottoposta ad una procedura di liquidazione non revocata, che può essere:

- liquidazione giudiziaria (quando lo scioglimento è stato deliberato dal Giudice)
- liquidazione volontaria (quando lo scioglimento è volontario)

Impresa non classificata

Impresa priva del codice importanza relativo all'attività economica da essa svolta.

Impresa registrata

Ai fini di Movimprese si definisce registrata una impresa presente in archivio e non cessata,

indipendentemente dallo stato di attività assunto (attiva, inattiva, sospesa, in liquidazione, fallita).

Impresa sospesa

Impresa iscritta al Registro delle Imprese che ha sospeso l'attività; sono incluse le disposizioni dell'autorità amministrativa (sanitaria, di Pubblica Sicurezza, di polizia locale) e giudiziaria. Sono escluse invece le sospensioni di attività di breve periodo e quelle concernenti attività stagionali.

Iscrizioni (variabile di flusso)

Il numero di iscrizioni nell'arco del trimestre/semestre/anno si riferisce al conteggio di tutte le operazioni di iscrizione effettuate nel periodo considerato.

Procedure concorsuali

Gli imprenditori (imprese individuali e società) che esercitano un'attività commerciale, esclusi gli enti pubblici e i piccoli imprenditori, e che siano in stato di insolvenza possono essere assoggettati a:

- fallimento
- liquidazione coatta amministrativa
- amministrazione controllata
- amministrazione straordinaria
- concordato preventivo

È da tener presente che il Tribunale comunica d'ufficio alla CCIAA tutte le procedure concorsuali.

Registro Ditte (R.D.)

Il Registro Ditte era il Registro tenuto, fino alla data della piena entrata in vigore del Registro delle Imprese (27 gennaio 1997), dalle Camere di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA). A tale registro erano tenute ad iscriversi tutte le imprese italiane, quale che fosse la loro forma giuridica o la loro dimensione (ad esclusione delle società semplici e delle imprese agricole individuali, coltivatori diretti e piccoli imprenditori agricoli non coltivatori diretti).

In seguito al processo di informatizzazione (il Registro Ditte era in origine e rimaneva giuridicamente un registro cartaceo), dei Registri Ditte e alle modalità di tale informatizzazione (caratterizzata dall'adozione di standard comuni di registrazione, dalla costruzione di banche dati interconnesse e dalla gestione telematica delle stesse), i vari Registri Ditte provinciali si configuravano, di fatto, come un unico Registro Ditte in grado di

rappresentare una vera e propria "Anagrafe" economica nazionale.

Registro Imprese (R.I.)

Il Registro delle Imprese, previsto dal Codice Civile del 1942 è stato costituito - con la legge n. 580 del 29 dicembre 1993, che prevedeva il riordino delle Camere di Commercio - come un registro informatico, gestito dalle Camere di Commercio, retto da un Conservatore (un dirigente della Camera di Commercio) e posto sotto la vigilanza di un Giudice, delegato dal Presidente del Tribunale territorialmente competente.

Tutti i soggetti che svolgono un'attività economica sono tenuti all'iscrizione nel Registro o ad essere annotati nella sezione speciale di esso.

Il R.I. si articola in una sezione ordinaria, in una sezione speciale e nel REA (Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative).

Data la natura informatica del R.I. (dettata dalle tecnologie ormai ampiamente diffuse e suggerita dall'esperienza maturata nella gestione del Registro Ditte), l'iscrizione genera le previste conseguenze legali (es.: esistenza giuridica dell'impresa iscritta; opponibilità ai terzi delle informazioni depositate presso il R.I.), nel momento stesso in cui le prescritte informazioni vengono inserite nella memoria dei sistemi informativi in cui si articola il R.I.

Da tale momento, per le caratteristiche proprie di tali sistemi, le informazioni diventano anche fruibili per via telematica da chiunque abbia interesse a conoscerle.

L'obbligatorietà dell'iscrizione (come delle successive denunce di variazione o il successivo deposito di atti e documenti) e la fruibilità per via telematica dei dati contenuti nel R.I. sono stabilite dalla legge nell'interesse generale, che è quello di favorire la trasparenza dei mercati e la fiducia nei rapporti economici.

Sede dell'impresa

Luogo dove l'impresa ha la sede legale. Nel contesto del Registro Imprese si possono avere:

- sede in provincia (la sede legale è ubicata nella provincia di competenza della CCIAA - Registro Imprese - consultata)
- sede fuori provincia (nel R.I. della CCIAA consultata è iscritta una unità locale di impresa la cui sede legale è ubicata in provincia diversa)

Società di capitale

Sono considerate società di capitale:

- società per azioni
- società per azioni con unico socio
- società a responsabilità limitata
- società in accomandita per azioni
- società a responsabilità limitata con unico socio

- società a responsabilità limitata semplificata
- società europea

Società di persona

Sono considerate società di persone:

- società in nome collettivo
- società in accomandita semplice
- società di fatto
- società semplice
- comunione ereditaria
- società irregolare
- società tra professionisti

Stato di attività dell'Impresa

Un'impresa può assumere i seguenti stati di attività:

- inattiva
- attiva
- sospesa
- liquidata
- fallita
- cessata

Stato di attività dell'unità locale

Un'unità locale può assumere i seguenti stati di attività:

- attiva
- cessata

Si definisce un'unità locale attiva se non è cessata e se anche l'impresa a cui essa si riferisce risulta attiva. L'unità locale di un'impresa che sia iscritta al Registro delle Imprese e che abbia cessato l'intera attività viene definita unità locale cessata.

Unità locale (U.L.)

Le imprese possono essere istituite ed operare in unico luogo, ovvero in luoghi diversi mediante varie unità locali. Le varie unità locali, create nella stessa o in diverse province, assumono rilevanza giuridica diversa a seconda delle funzioni che vengono loro attribuite dall'imprenditore. In pratica gli operatori economici adottano liberamente varie definizioni: filiale, succursale, agenzia, ufficio di rappresentanza, deposito, magazzino, negozio, ecc..

Secondo la definizione ISTAT (ai fini del Censimento), unità locale è l'impianto (o corpo di

impianti) situato in un dato luogo e variamente denominato (stabilimento, laboratorio, negozio, ristorante, albergo, bar, ufficio, studio professionale, ecc.) in cui viene effettuata la produzione o la distribuzione di beni o la prestazione di servizi. L'ISTAT distingue poi fra unità locale operativa ed amministrativa.

Secondo il Codice Civile un'unità locale può essere considerata "sede secondaria" della ditta, soltanto se è organizzata con una "rappresentanza stabile" e prevista dall'atto costitutivo o da una sua modificazione.

Nel Registro delle Imprese l'unità locale potrà essere ubicata nella provincia della CCIAA (unità locale in provincia) oppure in altra provincia (unità locale fuori provincia).

Variazioni (variabile di flusso)

Nel corso di un trimestre/semestre/anno si possono verificare per una ditta alcune "variazioni" che non danno luogo a cessazione e/o re-iscrizione della medesima, ma che possono modificare la consistenza delle ditte con sede nella provincia considerata, a livello di rami di attività economica e/o di forma giuridica. Le variazioni oggetto del nostro studio riguardano:

a) Stato di attività: un'impresa erroneamente dichiarata cessata può ritornare attiva (in tal senso si parla di variazione dello stato di attività). Solo in questo caso specifico si conteggia la variazione avvenuta nel trimestre, nel semestre o nell'anno.

b) Forma giuridica: un'impresa può passare da una forma giuridica ad un'altra continuando la propria attività sotto una nuova veste (si parla di "trasformazione").

Tale evento non comporta quindi l'estinzione della società esistente e la creazione di un nuovo soggetto, ma soltanto la modificazione dell'atto costitutivo. È però inammissibile la trasformazione di una ditta individuale in una società e viceversa. Per cui se il titolare di un'impresa individuale vuole associare nella sua attività una o più persone, l'impresa individuale deve cessare in quanto è stata conferita in una società, la quale dovrà denunciare la propria costituzione.

c) Attività economica esercitata: nel caso in cui un'impresa modifichi la propria attività esercitata, essa dovrà provvedere a dichiarare la nuova attività con il relativo codice importanza.

d) Cancellazione dal R.I.: nei rari casi di errata iscrizione (ad es. una S.p.A. che risultasse erroneamente iscritta solo o anche nella sezione speciale come piccolo imprenditore) l'ufficio che ha la gestione del R.I. provvede ad effettuare la cancellazione delle posizioni in questione.

e) Trasferimento della sede legale dell'impresa presso la CCIAA nella cui circoscrizione territoriale siano già istituite sedi secondarie od unità locali. È il caso di imprese con sede fuori provincia che trasferiscono la propria sede nella provincia considerata oppure, viceversa, è il caso delle imprese con sede in provincia che trasferiscono la propria sede fuori della provincia considerata.

Variazione Assoluta

Nell'analisi per settore di attività economica rappresenta la differenza tra le imprese registrate in un periodo e quelle del periodo precedente, nel comparto economico preso in esame. Può essere sia positiva che negativa; mostra la direzione presa dal settore o dal sistema economico nel complesso rispetto al periodo di riferimento iniziale. I dati necessari per procedere con il calcolo della variazione assoluta delle imprese registrate in un trimestre/anno sono i seguenti:

- valore iniziale (nelle formula di calcolo indicato come X_i)
- valore finale (nelle formula di calcolo indicato come X_f)
- valore cessazioni d'ufficio nel periodo (nella formula di calcolo indicato come C_u)

$$\text{Variazione \%} = [(X_f - X_i + C_u) / X_i]$$

Variazione percentuale %

Nell'analisi per settore di attività economica è il valore percentuale che esprime la differenza tra il valore finale e il valore iniziale, nel comparto economico in esame, delle imprese registrate in termini percentuali, considerando come valore di riferimento quello iniziale. I dati necessari per procedere con il calcolo della variazione percentuale delle imprese registrate in un trimestre/anno sono i seguenti:

- valore iniziale (nelle formula di calcolo indicato come X_i)
- valore finale (nelle formula di calcolo indicato come X_f)
- valore cessazioni d'ufficio nel periodo (nella formula di calcolo indicato come C_u)

$$\text{Variazione \%} = [(X_f - X_i + C_u) / X_i] \times 100$$